

TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

Reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.

con contestuale istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

La dott.ssa Stefano Ambrogio Gabriella, C.F. STFGRL81L68G377Z nata a Patti (ME) il 28.07.1981, residente in Sant'Agata di Militello via Baldisseri n. 91, rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso del 06.09.2021, dall'Avv. Andrea Trovato, CF: TRVNDR73H08M211W, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di p.e.c.: andrea.trovato@avvocatipatti.it ed al numero fax 0941.706051, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello via San Giuseppe n. 51,

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, via Trastevere n. 76/A;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Palermo, Via G. Fattori n. 60;
- USR SICILIA – Ambito territoriale di Messina – Ufficio VIII, (c.f.: 80005000833), in persona del rappresentante legale *pro-tempore*;

domiciliati presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina in via dei Mille is. 221 n. 65

e nei confronti di



tutti i controinteressati risultanti dalla “graduatoria definitiva assegnazioni provvisorie provinciali Assistenti amministrativi a. s. 2021/22”, allegata al decreto 12.08.2021, collocatisi prima dell’esponente.

per la revoca

dell’ordinanza del 02.11.2021, comunicata nella stessa data, pronunciata nel procedimento R.G. n. 3098/2021, Giudice Dott. Fabio Licata, con la quale veniva rigettato il ricorso per l’annullamento parziale del decreto 12.08.2021;

Con ricorso del 6.09.2021 l’esponente chiedeva l’annullamento parziale del decreto di assegnazione provvisoria del 12.09.2021, premettendo quanto segue;

- l’esponente, dipendente di ruolo del Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca presso l’I.I.S. La Farina-Basile, dall’1.09.2021 è in servizio quale Assistente amministrativo nell’Istituto Comprensivo n. 1 di Tortorici dall’01.09.2021;
- in data 8.07.2021 presentava domanda di assegnazione provvisoria, indicando, in via successiva, le sedi preferite; la prima sede indicata nella domanda coincideva con l’ITIS Torricelli, sito nel Comune di “ricongiungimento familiare” (all. 1);
- in data 12.08.2021 l’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia pubblicava il decreto con cui veniva stilata la graduatoria relativa alla mobilità provinciale: l’esponente, collocatasi in posizione n. 18, otteneva l’assegnazione provvisoria presso l’Istituto Comprensivo n. 1 di Tortorici (all. 2);
- ai sensi dell’art. 20 CCNI 8.07.2020 (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie) proponeva reclamo: in particolare, nel lamentare la violazione del CCNI sulla mobilità e sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, evidenziava che poteva essere assegnata presso l’I.T.I.S. E. Torricelli di Sant’Agata Militello, sede preferita rispetto a quella assegnata; ed infatti, nel predetto istituto si liberava un posto in virtù della



contestuale assegnazione provvisoria della sig. Guida Maria, presso RMTA06000E SERENI ROMA (allegati 3 e 4);

- l'esponente sollecitava inutilmente l'Ufficio scolastico a rispondere al reclamo (all. 5);
- nel frattempo l'U.S.R. per la Sicilia adottava il decreto per la mobilità inter provinciale "in entrata" (all. 6 – decreto 26.08.2021): in virtù di tale atto il posto presso l'ITIS Torricelli rimaneva disponibile;
- l'esponente, quindi, in data 06.09.2021 proponeva il ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c.;
- all'udienza del 06.10.2021 depositava, insieme alle note di trattazione scritta, la nota del 07.09.2021 dell'Istituto Istruzione Superiore Antonello "avviso concernete le operazioni di assunzione a tempo determinato a. s. 2021-22 – personale A.T.A.", con cui convocava il personale precario *"al fine di coprire tutti i posti disponibili, in vista dell'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico....anche i candidati inseriti nelle graduatorie 2° fascia personale ATA"*;
- con le stesse note di udienza evidenziava che i posti di "assistente amministrativo" potenzialmente attribuibili all'esponente, nel rispetto dell'ordine di preferenze indicate nella domanda di assegnazione, erano 3 (I.T.I.S. E. Torricelli, l'I.T.E.T. G. Tomasi di Lampedusa e l'I.S. Merendino di Capo D'Orlando) e che l'Ufficio era in procinto di stipulare i contratti a tempo determinato con i precari inseriti nelle graduatorie;
- il MIUR non si costituiva in giudizio;

L'ordinanza dovrà essere revocata per i seguenti motivi.

Anzitutto, occorre ribadire che l'esponente, dipendente di ruolo presso l'Istituto La Farina di Messina, presentava, ai sensi dell'art. 17 CCNI 08.07.2020, domanda di assegnazione provvisoria per **"ricongiungimento familiare"**, allegando l'autocertificazione. Nella sezione *"D – Precedenze"* della domanda faceva valere il **diritto di precedenza** per una figlia di anni 5 ed una di anni 7. Nel far ciò indicava, in



ordine di priorità, gli Istituti scolastici e/o le sedi in cui prestare servizio, situate nel Comune di ricongiungimento familiare e nei Comuni più vicini.

Orbene, non vi è dubbio che la procedura di mobilità territoriale è posta in essere per accogliere, ove possibile ed in virtù di criteri predeterminati, le domande degli aspiranti che intendono avvicinarsi al Comune di residenza per i motivi indicati nell'art. 17 CCNI 8.7.20. Addirittura, il comma 9 dell'art. 17 CCNI 8.7.2021 afferma che *“in sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per consentire lo scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse”*: ne consegue che **la contrattazione intende agevolare – e non ostacolare o impedire – l'avvicinamento al comune di residenza per ricongiungimento familiare.**

Il Giudice affermava che *“ogni ambito gestisce le assegnazioni di competenza senza nulla sapere sulle domande presentate presso gli altri ambiti e viene a conoscenza del movimento dei docenti già assegnati a sedi ricadenti nella sua competenza territoriale soltanto a seguito della conclusione delle operazioni di assegnazione provvisoria condotte dagli altri ambiti territoriali”* e che *“emerge con chiarezza un sistema organizzato per fasi, in cui dopo la definizione di ciascuno stadio, le sedi via via disponibili vengono destinate alla fase successiva”* e *“una sede non può essere considerata disponibile sino alla definizione della fase nel cui ambito viene disposto il movimento”*. Rilevava che nel momento in cui il MIUR assegnava l'I.C. di Tortorici all'esponente (decreto del 12.08.2021) il posto presso l'ITIS di Sant'Agata di Militello risultava occupato da Guida Maria, poi assegnata presso il Sereni di Roma (decreto del 16.08.2021).

Ad avviso del Giudice, quindi, *“la fase di mobilità provinciale cui era interessata la ricorrente veniva definita dall'A.T.P. di Messina con il decreto in data 12.08.2021,*



mentre l'assegnazione interprovinciale di Guida Maria veniva disposta con decreto dell'A.T.P. di Roma del 16.08.2021. Risulta evidente, pertanto, che la sede di Sant'Agata di Militello cui aspirava la ricorrente non era disponibile al momento della definizione della fase di mobilità provinciale cui lei era interessata, se non altro per la stessa successione temporale dei summenzionati decreti”.

Seguendo il ragionamento del Giudice, quindi, sembrerebbe che ove l'A.T.P. di Roma avesse adottato il decreto prima del 12.08.2021 l'esponente avrebbe ottenuto il posto presso l'ITIS di Sant'Agata di Militello, affidando alla “casualità” l'esito di un movimento e della procedura di mobilità.

Il modus operandi del MIUR, ritenuto legittimo dal Giudice, giustificava la casualità dell'assegnazione dei posti disponibili (una specie di “coincidenza fortunosa”) quando, invece, il contratto collettivo intende agevolare l'aspirante al movimento richiesto, che, appunto, presenta una domanda per ricongiungimento familiare e non per un capriccio personale. Lo stesso modulo di domanda, predisposto dal datore di lavoro, invita il lavoratore, aspirante al movimento, ad indicare in ordine preferenziale la sede più vicina, **obbligandosi implicitamente** ad assegnargli la sede prescelta a condizione che il posto sia libero, **ovvero riconoscendogli il diritto al ricongiungimento familiare**.

Le conclusioni cui è giunto il Giudice, in ogni caso, non possono condividersi anche tenendo ferme le premesse su cui poggiano.

Se è vero che ciascun ambito territoriale gestisce autonomamente le assegnazioni provvisorie è altrettanto vero che ciò non può comportare situazioni aberranti; **impedire e/o rendere difficoltoso l'avvicinamento dell'aspirante al comune di residenza per ricongiungimento familiare senza una valida ragione appare contrario al principio di**



correttezza e buona fede che regola i contratti anche nella fase della esecuzione delle prestazioni.

La normativa richiamata nell'ordinanza, ed in particolare gli articoli 17, 19 e l'allegato 6 del CCNI 8.7.20, inoltre, non affermano che ciascun ambito è autorizzato a prendere provvedimenti sulle assegnazioni provvisorie *“senza nulla sapere sulle domande presentate presso gli altri ambiti”* né fanno alcun riferimento a “fasi” ben distinte. Con riferimento alle “fasi” di cui all'ordinanza si evidenzia che l'A.T.P. di Roma adottava un solo decreto per la fase provinciale ed interprovinciale (allegato 3 - decreto 16.08.2021): ed infatti, una volta esaminate le domande risulta più semplice (oltre che razionale) “incastrare” le domande degli aspiranti (ai quali è consentito chiedere il movimento per motivi specifici e non per capriccio personale: nella fattispecie “ricongiungimento familiare con diritto di precedenza per avere due figlie di anni 5 e anni 7”). Con riferimento alla sequenza operativa di cui all'allegato 6, invece, si evidenzia che essa vale nell'ambito provinciale e che i titolari del diritto di precedenza di cui all'art. 18 (lavoratrici madri, come l'esponente) risultano essere privilegiati e trattati “con priorità”.

Altrettanto vero è che non esiste un sistema centralizzato che consenta di valutare ed esaminare le domande di mobilità, rendendo effettiva la contestualità e simultaneità dei provvedimenti da adottare, (ciò che avrebbe consentito senza alcun dubbio la soddisfacibilità della preferenza espressa; il termine soddisfacibilità è utilizzato dallo stesso MIUR alla sezione H n 22 della domanda).

In ogni caso, in tale sede non si vuole criticare l'ordinanza del Giudice nella parte in cui afferma che *“le operazioni di assegnazione provvisoria vengono condotte su base provinciale, sicchè le stesse vengono autonomamente gestite da ogni ambito provinciale sulla base delle domande pervenute, secondo le previsioni del CCNI e nel rispetto*



dell'ordine di cui all'allegato 6.”: tale prospettazione, seppur non prevista da nessuna norma, non è incompatibile con la tesi sostenuta nel ricorso e nei successivi atti di causa.

Il modo di procedere ritenuto legittimo dal Giudice ha fatto sì che nonostante l'esistenza di posti disponibili nel comune di ricongiungimento familiare l'esponente non ottenesse quanto richiesto: ciò è irrazionale, illogico e contrario al principio di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) che regola i rapporti contrattuali.

Lo stesso *modus operandi* consentiva, infatti, che i posti rimasti disponibili in esito alla procedura di mobilità (I.T.I.S. E. Torricelli, l'I.T.E.T. G. Tomasi di Lampedusa e l'I.S. Merendino di Capo D'Orlando) venissero attribuiti al personale precario (si veda l'avviso dell'Istituto Antonello, nota del 07.09.2021); come sostenuto nelle note di trattazione per l'udienza del 06.10.2021, e come si dirà di seguito, infatti, i posti rimasti liberi nel contesto della procedura erano 3 (tutti indicati prima dell'Istituto comprensivo di Tortorici) e **nessun valido motivo impediva al MIUR di accogliere la domanda di assegnazione (ovvero il reclamo)** secondo le indicazioni ivi contenute, **anche successivamente** all'adozione del provvedimento di assegnazione, mediante la modifica parziale di quel decreto.

L'Istituto di Istruzione Superiore “Antonello”, con la nota del 07.09.2021, prodotta insieme alle note di trattazione scritta per l'udienza del 6.10.21, convocava il personale precario **“al fine di coprire tutti i posti disponibili, in vista dell'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico....anche i candidati inseriti nelle graduatorie 2° fascia personale ATA”**; dall'avviso di convocazione (si veda la seconda pagina della graduatoria) si evinceva che i posti di “assistente amministrativo” potenzialmente attribuibili all'esponente, nel rispetto del principio dello scorrimento delle preferenze espresse nella domanda di assegnazione, erano 3:



- a) I.T.I.S. E. Torricelli – 1 posto disponibile (il posto lasciato libero dalla sig. Guida Maria – si veda il ricorso introduttivo);
- b) I.T.E.T 1 posto disponibile;
- c) I.S. Merendino di Capo D’Orlando – 1 posto disponibile.

L’esponente indicava i predetti Istituti prima dell’Istituto di Tortorici: in particolare, l’I.T.I.S. Torricelli di Sant’Agata di Militello era indicato al primo posto, l’ITET Tomasi di Lampedusa di Sant’Agata di Militello al secondo posto, l’Istituto Merendino di Capo D’Orlando all’ottavo posto, mentre l’Istituto Comprensivo di Tortorici era indicato al dodicesimo posto.

La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha ribadito che *“La buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia, tra l’altro, in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico”* (Cass. 4.3.2003 n. 3185).

A questo punto occorre fare le ultime due considerazioni.

La prima considerazione: il Giudice, al fine di giustificare il provvedimento, affermava che *“Non vi è alcuna disposizione normativa o contrattuale dalla quale desumere il principio che l’A.T.P. possa rettificare il movimento già legittimamente e correttamente disposto a seguito della successiva disponibilità di una sede già richiesta. Né a una tale conclusione può arriversi in via interpretativa, posto che la stessa*



sarebbe in contrasto con il principio generale di certezza delle situazioni giuridiche consolidate a seguito della corretta definizione del procedimento amministrativo”: il principio menzionato, secondo il Giudice, impediva di rettificare un provvedimento già adottato.

Tuttavia, **se contrattualmente è previsto il reclamo** (art. 20 CCNI 8.7.20) ne consegue, in via di principio, che è sempre possibile correggere e/o modificare provvedimenti già adottati, anche se legittimi, trattandosi di “atti di gestione” di un rapporto di lavoro e non sussistendo impedimenti giuridici.

D'altra parte, nella fattispecie **nulla impediva al MIUR di modificare il decreto del 12.08.2021 in quanto** ben 3 posti fra quelli indicati dall'esponente, alla data del 07.09.2021, erano rimasti liberi: conseguentemente, **la modifica del decreto in senso più favorevole al lavoratore non avrebbe violato nessuna posizione giuridica.**

In tal modo, anche in virtù del principio di correttezza e buona fede nella esecuzione dei contratti, avrebbe dovuto privilegiare un dipendente di ruolo piuttosto che un precario, fra l'altro senza una adeguata formazione professionale.

Ne consegue che, impregiudicate le situazioni consolidate e salvo il principio di certezza delle situazioni giuridiche, il MIUR avrebbe potuto accogliere il reclamo dell'esponente e/o modificare, prima del 07.09.2021, il decreto di assegnazione del 12.08.2021, assegnandole una delle sedi rimaste libere ed indicate prima dell'Istituto comprensivo di Tortorici.

L'art. 19 del CCNI 8.07.2020, poi, richiamato dalla nota del 14.06.2021, prevede che *“tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto antecedente all'anno scolastico*



di riferimento per il triennio di vigenza del presente contratto”. La stessa locuzione “Tutte le operazioni...devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto....”, **implica che entro il 31 agosto è sempre possibile** adoperarsi diligentemente, e secondo un comportamento improntato a buona fede per modificare, correggere e rettificare i movimenti già adottati legittimamente, **compatibilmente con le “situazioni giuridiche consolidatesi a seguito della corretta definizione del procedimento amministrativo”** (cui faceva cenno il Giudice nella motivazione dell’ordinanza e ritenute impeditive nella fattispecie).

Se, come spiegato dal Giudice, il consolidarsi di posizioni giuridiche sarebbe stato di ostacolo ad una eventuale modifica del decreto, nella fattispecie, tenuto conto che i posti rimanevano liberi, nessun soggetto poteva essere pregiudicato. In via interpretativa, quindi, la lacuna contrattuale (ove effettivamente sussistente) poteva essere colmata richiamando il principio di buona fede nella esecuzione dei contratti nonché tutte le norme Costituzionali che richiamano i doveri di solidarietà sociale ecc. (si veda l’**art. 37 Cost.** secondo cui “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. **Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione**”).

La seconda considerazione, riguarda la nota dell’Istituto Antonello (l’esponente, al momento del deposito del ricorso, avvenuto il 06.09.2021, non poteva immaginare che esistevano ben 3 posti disponibili fra quelli indicati nella domanda né che sarebbero stati attribuiti, con contratto a tempo determinato, ai precari).

Il Giudice, nel respingere il ricorso, non faceva alcun riferimento a quanto dedotto nel punto 2 delle note di udienza né alla nota 7.09.2021 predetta.



Ci si chiede, in particolare, che senso ha sancire contrattualmente il diritto di presentare una domanda di mobilità, la facoltà di indicare in ordine di preferenza la sede più vicina alle proprie esigenze personali, il potere di autocertificare (indicare) il diritto di precedenza da far valere nei confronti dei colleghi di ruolo aspiranti alla mobilità, **e nello stesso tempo sacrificare gli stessi diritti nei confronti dei precari privi di adeguata formazione professionale?**

Ed infatti, si ribadisce in questa sede che **i Tribunali hanno sempre affermato la priorità del diritto del personale di ruolo** (docenti e personale ATA) **alla mobilità ed all'assegnazione provvisoria della sede preferita rispetto ai precari** (inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 D. Lgs. n. 297/94).

Nella fattispecie, il MIUR, tramite l'Istituto Antonello, convocava i lavoratori precari, inseriti nelle graduatorie 2° fascia personale ATA, privilegiando un contratto a tempo determinato in favore di un aspirante privo di adeguata formazione professionale quando, invece, si era implicitamente obbligato – con il bando ed attraverso il modulo di domanda – ad assegnare l'aspirante di ruolo alla sede più vicina alla famiglia.

Presupposti del ricorso introduttivo

Quanto ai presupposti del ricorso si evidenzia che lo stesso è fondato nel merito.

L'esponente, infatti, chiedeva l'assegnazione provvisoria di una sede che rimaneva libera nel contesto della stessa procedura di mobilità territoriale.

Il pregiudizio è irreparabile in quanto l'assegnazione provvisoria è, per sua natura, “annuale” e, pertanto, ove si attendessero i tempi del giudizio ordinario, il diritto di scegliere l'Istituto scolastico e/o la sede, coincidente nella fattispecie con il comune di Sant'Agata di Militello (comune di ricongiungimento familiare), sarebbe vanificato.



In particolare, ove il decreto impugnato non fosse modificato, l'esponente vedrebbe violato il proprio diritto soggettivo di scegliere la sede più vicina alla propria famiglia.

Tanto premesso e ritenuto,

chiede

che il Tribunale voglia:

- revocare l'ordinanza del 02.11.2021;
- ritenere e dichiarare, per i motivi spiegati, che il decreto del 12.08.2021 è parzialmente illegittimo;
- conseguentemente, annullarlo nella parte in cui assegna provvisoriamente all'esponente l'Istituto Comprensivo n. 1 di Tortorici;
- in ogni caso, ritenere e dichiarare che in esito alla procedura di mobilità l'esponente aveva il diritto di ottenere, secondo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di assegnazione provvisoria, sia il posto di "assistente amministrativo" presso l'ITIS Torricelli, sia i posti presso l'ITET G. Tomasi di Lampedusa e l'I.S. Merendino, risultati liberi e disponibili;
- conseguentemente, ordinare al Ministero della Pubblica Istruzione e Ricerca, all'Ufficio scolastico Regionale ed all'Ambito Territoriale di Messina di disporre l'assegnazione provvisoria dell'esponente in conformità alla domanda dell'08.07.2021;
- condannare il Ministero della Pubblica Istruzione e Ricerca, l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia e l'Ambito territoriale per la Provincia di Messina ad adottare ogni atto ritenuto idoneo ed opportuno in conformità all'art. 17 CCNI 8.07.2020

Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari.

Istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.



Tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati, risultanti dal decreto di pubblicazione della graduatoria dei soggetti che partecipavano alla procedura di mobilità annuale e, in ogni caso, di reperire gli indirizzi di residenza, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica mediante la pubblicazione del presente reclamo e del decreto di fissazione udienza nella sezione dedicata del sito istituzionale del MIUR secondo la procedura da quest'ultimo indicata.

Si producono:

- Procura alle liti;
 - Ordinanza del 2.11.2021;
 - Comunicazione ordinanza del 2.11.2021.
1. Domanda di assegnazione provvisoria dell'8.07.2021;
 2. Decreto USR Sicilia assegnazioni provvisorie provinciali 12.08.2021;
 3. Decreto USR Lazio assegnazioni provvisorie 16.08.2021;
 4. Reclamo 17.08.2021;
 5. Sollecito 23.08.2021;
 6. Decreto USR Sicilia assegnazioni provvisorie interprovinciali 26.08.2021;
 7. CCNI 8.07.2020 sulle assegnazioni provvisorie;
 8. Nota Ministero 14.06.2021;
 9. Autocertificazione dei redditi;
 10. CCNL 2006-2009 del 29.11.2007;
 11. Avviso dell'Istituto Antonello, prot. 0012584 del 7.09.2021 con elenco sedi disponibili.
- Ai sensi del D.P.R. n. 115/02 dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e che la ricorrente ha presentato l'autocertificazione dei redditi ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



Sant'Agata di Militello, 8.11.2021

Avv. Andrea Trovato

